

Passiamo alla voce successiva:

30. Formaggio:

a) di pasta dura, quintale L. 10, coefficiente 1.5;

b) di pasta molle, quintale L. 15, coefficiente 1.5.

L'onorevole Garibotti ha presentato al riguardo un emendamento. Propone che il formaggio di pasta dura debba pagare un dazio di entrata non di lire 10 come proposto dalla Commissione e dal Governo, ma di lire 2; e quello di pasta molle non di lire 15, ma di lire 3.

L'onorevole Garibotti ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

GARIBOTTI. Le stesse ragioni che ho detto a proposito della voce 29, mi consigliano a mantenere quest'altro emendamento.

Se noi vogliamo contribuire a favorire i consumatori, dobbiamo consentire nella riduzione di questi dazi. Concedendo la riduzione dei dazi, noi potremo, senza danneggiare i produttori nazionali, portare i mercati in condizioni tali per cui anche i prodotti nazionali vengano ad essere diminuiti parallelamente di prezzo, con possibilità di maggior produzione per l'aumentato consumo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per l'industria.

ROSSI TEOFILO, *ministro dell'industria e commercio*. Non accetto l'emendamento Garibotti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FARINA, *relatore*. Non accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Garibotti, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore, insiste nel suo emendamento?

GARIBOTTI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Allora, lo metto a partito.

Al comma a) l'onorevole Garibotti propone la riduzione del dazio di entrata a lire 2, e al comma b) propone la riduzione del dazio a lire 3.

Metto a partito questo emendamento che non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione.

(*Non è approvato*).

Metto allora a partito la voce 30 secondo il testo concordato fra Governo e Commissione:

30. Formaggio:

a) di pasta dura, quintale L. 10, coefficiente 1.5;

b) di pasta molle, quintale, L. 15, coefficiente 1.5.

(*È approvato*).

31. Caseina, quintale L. 2, coefficiente 1.

32. Prodotti a base di caseina, per uso alimentare, quintale L. 25, coefficiente 0.5.

CATEGORIA IV. — *Prodotti della pesca*.

33. Pesci freschi, anche congelati, esenti.

34. Pesci preparati:

a) secchi, salati o affumicati:

1. salmone, quintale L. 35.

2. baccalà, esente;

3. stoccafisso, esente;

4. aringhe, esenti;

5. sardelle salate e pressate, salacche e salacchini, quintale L. 4, coefficiente 0.5.

6. sardelle e acciughe, in salamoia, quintale L. 6;

7. altri, quintale L. 6.

*I pesci salati pescati da italiani che si recano temporaneamente ad esercitare la loro industria nelle acque litoranee o in quelle frangenti le coste italiane sono ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal ministro delle finanze.*

b) marinati, sott'olio o altrimenti preparati:

1. in scatole, del peso fino a mezzo chilogramma (compreso il recipiente):

α) tonno, quintale L. 40, coefficiente 0.5;

β) sardine e acciughe, quintale L. 80, coefficiente 0.5;

γ) salmone, esente;

δ) altri, quintale L. 30, coefficiente 0.2.

2. in scatole, del peso di più di mezzo chilogramma, fino a 20 chilogrammi (compreso il recipiente):

α) tonno, quintale L. 20;

β) sardine e acciughe, quintale L. 65, coefficiente 0.5;

γ) altri, quintale L. 25, coefficiente 0.2;

3. in altri recipienti: ':

α) tonno, quintale L. 15;

β) sardine e acciughe, quintale L. 40, coefficiente 0.5.

γ) altri, quintale L. 25, coefficiente 0.2.

Su questa ultima voce 34, pesci preparati, ha chiesto di parlare l'onorevole Garibotti. Ne ha facoltà.

GARIBOTTI. Propongo che la esenzione dal dazio venga estesa anche alle sardelle salate e pressate, salacche e salacchini, nonchè alle sardelle ed acciughe in salamoia, nonchè al n. 7 della stessa lettera a del n. 34.